

**D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Art. 31)**

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

(...)

**Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)**

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'*articolo 2112 del codice civile* e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428*.

---